

1/2023



**TRIBUNALE
DI TORRE ANNUNZIATA**

*

DECRETO

- (artt. 84 e ss

decreto - legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (cd “Codice della crisi”) -

*

Il Tribunale di Torre Annunziata, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Francesco Abete	Presidente
Dott. Amleto Pisapia	Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Vitulano	Giudice

A scioglimento della riserva di cui all’udienza del 18 aprile u.s., avente ad oggetto l’esame dei profili di inammissibilità della proposta di concordato preventivo (attesa la tardività del deposito del piano e della documentazione correlata) e delle contestuali istanze per la liquidazione giudiziale proposte a danno della società proponente, il Collegio così provvede.

letta la domanda presentata dalla società “GPN srl” (CF e partita IVA 05969761211), in persona del proprio legale rappr. *pro tempore* (Mario Alfano), con sede legale in S. Antonio Abate, via S. Maria La Carità 69, in data 16 marzo 2023, avente ad oggetto sociale l’attività di “*smaltimento dei rifiuti solidi urbani*” per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo di tipo liquidatorio, con richiesta di concessione dei termini per il deposito della documentazione allegata

letto il decreto per la concessione dei termini ex art. 44 CCI (avente scadenza in data 15 marzo u.s.)

considerato come il piano concordatario sia stato presentato in data 16 marzo u.s. (ovverosia il giorno successivo alla scadenza del termine) benché privo di attestazione del professionista

preso atto che, successivamente, in data 21 marzo u.s. è stato depositato altro piano (in minima parte differente dal primo ma da ritenersi come manifestazione definitiva della volontà concordataria della società - proponente) stavolta con allegata relazione di attestazione del professionista

considerato come il termine concesso al debitore per il deposito della proposta concordataria, del piano e della relativa documentazione deve considerarsi perentorio e, in caso di inosservanza, la domanda deve essere dichiarata inammissibile (così Cass. 31 marzo 2016 n. 6277 ed analogamente Cass. 17 maggio 2010 n. 11992) laddove, nel caso in esame, la documentazione completa (piano ed attestazione) è stata depositata ben 6 giorni dopo la scadenza del termine non potendosi qualificare come piano la proposta depositata in data 16 marzo u.s. (comunque dopo lo scadere del termine perentorio) non avendo la società proponente qualificato il medesimo come proposta o bozza di piano suscettibile di integrazione (non avendo la società nemmeno chiesto termine per l'integrazione di un piano ritenuto già come manifestazione definitiva di volontà) ma, viceversa, manifestato di attribuire valore vincolante unicamente alla proposta successivamente depositata in data 21 marzo u.s. (altrimenti non si comprenderebbe il valore da attribuirsi alla successiva manifestazione di volontà, priva di qualsiasi qualificazione – se integrativa o meno - se non in termini di obliterazione di quella precedente), per cui il ritardo si è consumato definitivamente allo scadere del 6° giorno successivo alla scadenza temporale disposta dal Collegio

rilevate, in ogni caso, senza in nulla incidere sul giudizio di inammissibilità, talune incongruenze tra il “primo piano”, ove la situazione debitoria erariale è pari a € 29mln laddove, in quello successivo, detta situazione è, viceversa, pari a € 18mln, senza alcuna apparente spiegazione circa la divergenza, importante, degli importi contabili

(se dovuto all'accertamento di sopravvenienze passive, e in che termini numerici, o altro) nonché l'incoerenza tra l'attestazione del professionista, che ha certificato il debito erariale in ca € 18mln, ed il contenuto del "primo piano" (che, come visto, ha segnalato un debito fiscale ben maggiore) nonché quanto riferito dai commissari circa un debito erariale di dimensioni equivalenti a quelli illustrati nel medesimo "primo piano", e considerato come tale incongruenza inficia, in tal modo, non solo l'attestazione del professionista (palesandosi come non veritiera sotto il profilo dell'accertamento del passivo) ma anche la stessa transazione fiscale proposta per importo ben inferiore (debito erariale da collocarsi in apposita classe, qualora degradato a chirografo, sebbene tale suddivisione sia stata ignorata dal piano) ritenuto carente, sotto il profilo della fattibilità giuridico ed economico, il piano *in parte qua* prevede l'attribuzione del compendio mobiliare (il cd "parco automezzi") a "Isvec srl" ma in assenza di procedura competitiva (norma imperativa, a pena di nullità procedimentale) e con una offerta irrevocabile ad acquistare le cui modalità di attuazione (pagamento dilazionato in 5 anni, pari a 60 rate mensili) sono evidentemente incompatibili con le procedure competitive, palesandosi, detta dilazione, come condizione di inefficacia della medesima (da ritenersi *tamquam non esset*) considerato come il piano appare oscuro in altra parte allorchè, pur riconoscendo un credito a titolo di indennità a DM Technology srl, quale affittuaria (pag. 59 del piano si legge *"per l'effetto, con il presente piano si indicherà una somma dovuta alla DM a titolo di indennizzo per uno dei due contratti di affitto di azienda in essere ed in particolare, quello del 05.08.2022; tale indennizzo è stato calcolato riconoscendo il 5% del valore complessivo dell'appalto, calcolato in percentuale alla somma che contrattualmente i singoli Comuni si sono impegnati a versare all'aggiudicatario dell'appalto"*), non colloca il medesimo tra il ceto creditorio (con tutte le situazioni soggettive collegate a questo *status*) rilevata, inoltre, l'erroneità del piano laddove prevede un compenso ai commissari giudiziali pari a € 200mila, omnicomprensivo, notoriamente da calcolarsi sull'attivo/passivo inventariato che condurrebbe a cifre ben più elevate, per cui

l'importo appare calcolato in maniera del tutto arbitraria (prima ancora che errato per difetto) e parimenti per gli emolumenti da corrispondersi, a titolo di spese prededucibili, ai professionisti contemplati nel piano a vario titolo come *advisors* finanziario/legale e liquidatori in merito ai quali il Collegio, nell'ambito del controllo di ragionevolezza ad esso deferito circa la congruità delle spese potenzialmente distrattive di provvista finanziaria fisiologicamente destinata al ceto creditorio, non può esimersi dal rilevare non solo una duplicazione di funzioni (ad es. tra l'*advisor* finanziario/legale ed il professionista per la transazione fiscale) ma anche la totale assenza di ogni criterio di liquidazione, se affidato all'autonomia negoziale o alle tariffe previste dai regolamenti tariffari, ed apparendo, sul punto, manchevole anche la stessa attestazione del professionista cui è stato deferito il compito di certificare l'ammontare dello stato passivo della società - proponente avendo questo omesso ogni verifica sul punto stante la genericità dei documenti consultati ("*principali contratti in essere*" cfr pag. 5 attestazione, per cui non si comprende se inclusivi dei contratti di conferimento dell'incarico ai menzionati professionisti o meno) contribuendo a conferire maggiore incertezza alla proposta nei suoi termini squisitamente numerici rilevato, infine, che alla stessa attestazione va contestata l'omissione di adeguata verifica circa talune voci importanti del passivo ed in particolare, nell'ambito dei creditori assistiti al privilegio ex art. 2751 *bis* cc, tra l'altro (solo per citare i più rilevanti), la posizione creditoria degli avv.ti D. Genovese e G. Trombetta, i cui crediti, importanti per dimensione e conseguente incidenza sulla dimensione del passivo (essendo, rispettivamente, pari a € 600mila e € 92mila), avrebbero dovuto (almeno nelle aspettative del Collegio) richiedere uno scrutinio più adeguato circa le modalità ed i tempi di formazione di debiti così importanti

.P.Q.M.

DICHIARA

inammissibile la proposta di concordato preventivo proposta dalla società GPN srl", in persona del proprio legale rappr. *pro tempore*, con sede legale in S. Antonio Abate, via

S. Maria La Carità 69, salvo, con separato provvedimento, lo scrutinio sulle istanze di apertura della procedura di liquidazione giudiziale,

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla società ricorrente e al commissario giudiziale.

Torre Annunziata, 29 maggio 2023

Il Presidente

Dott. Francesco Abete

Il giudice delegato

Dott. Amleto Pisapia